

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

30° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente GUALTIERI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Tutela della ceramica artistica » (1226),
d'iniziativa dei senatori Melandri ed altri
(Seguito della discussione e approvazione
con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 297, 303, 305 e <i>passim</i>
COLOMBO Ambrogio (DC), relatore alla Commissione	307, 308, 310 e <i>passim</i>
FORMA (DC)	304, 307
FRACASSI (DC)	315
MELANDRI (DC)	303, 307, 308 e <i>passim</i>
PETRONIO (PSI)	320
REBECCHINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	302, 307, 312 e <i>passim</i>
URBANI (PCI), relatore alla Commissione	297, 302, 305 e <i>passim</i>
VETTORI (DC)	321

I lavori hanno inizio alle ore 11,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Tutela della ceramica artistica » (1226), d'iniziativa dei senatori Melandri ed altri
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge: « Tutela della ceramica artistica », d'iniziativa dei senatori Melandri ed altri.

Riprendiamo la discussione del provvedimento interrotta il 28 aprile.

Prego il senatore Urbani, correlatore, di riferire alla Commissione sui lavori svolti in sede di sottocommissione in merito all'articolato del disegno di legge.

U R B A N I , relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, desidero premettere alla mia relazione che il lavoro svolto dalla sottocommissione è stato compiuto in un clima di costruttiva collaborazione fra tutte le forze politiche ed ha dato origine ad un nuovo articolato, che nella mia esposizione illustrerò proponendo tuttavia qualche perfezionamento o modifica di portata sostanzialmente limitata.

Una normativa di tutela della produzione ceramica di tradizione artigianale e di qualità artistica risponde oggi almeno a due esigenze. La prima esigenza è di carattere culturale, in quanto si tratta di salvaguardare e valorizzare una tradizione creativa di tecniche produttive e di forme e decorazioni, sovente espressive di nobile ascendenza o legate alla stessa molteplice storia quasi inin-

terrottamente di « urbana » tradizione del nostro Paese, che rappresentano un patrimonio storico-culturale che va valorizzato e difeso, ripeto, anche nella sua linea evolutiva che spesso (faccio solo due esempi: Albisola e Grottaglie) s'intreccia con i motivi espressivi dell'arte figurativa colta e persino d'avanguardia.

La seconda esigenza è di carattere produttivo e commerciale, perchè si tratta di difendere per lo meno lo *standard* minimo di qualità dei prodotti della ceramica d'arte che costituisce elemento distintivo delle stesse caratteristiche e tecniche di lavorazione dei diversi centri di tradizione ceramica.

È da sottolineare che il bisogno di questa normativa si è fatto più acuto in Italia proprio in coincidenza con l'espandersi del mercato ceramico sia a livello nazionale che internazionale; come ha detto infatti nel suo intervento il senatore Melandri, primo firmatario del provvedimento, attualmente la ceramica d'arte si esporta e si vende più all'estero che non all'interno del nostro Paese.

Tale espansione ha tuttavia provocato fenomeni diffusi di una produzione di massa spesso dequalificata e, in alcuni casi, ha dato luogo a fenomeni di vera e propria adulterazione. Si tratta di fenomeni tutti legati, in sostanza, alla capacità di produzione massiva a basso costo, di mediocre e talvolta infima qualità ma di penetrazione comunque ampia, tipica della industria moderna; si tratta di prodotti tuttavia che, come in questo caso, si presentano con il prestigio del nome e del fascino dei prodotti di collaudata tradizione e qualità, provocando effetti analoghi a quello descritto, per la moneta, con il detto: « la moneta cattiva caccia la moneta buona ».

Nel nostro caso la normativa di tutela non mira tanto a contrastare la produzione industriale di massa — che pure ha un suo cammino da fare — quanto a difendere e valorizzare (distinguendola nei suoi pregi storico-culturali e tecnico-artistici) la produzione artistico-artigianale di qualità, salvaguardando ed espandendo per essa un mercato specifico diverso, anche se contiguo, rispetto a quello della produzione di massa.

Vi è da dire, per la verità, che sui criteri più idonei per definire lo specifico delle qualità da salvaguardare si è aperta una discussione nella quale si riflettono, in qualche misura, sia l'evoluzione sia la prospettiva di sviluppo delle produzioni ceramiche d'arte così come si sono venute sviluppando ed evolvendo nei centri tradizionali più rilevanti nel nostro Paese. Di ciò si è avuta un'eco anche nelle audizioni informali di amministratori locali, di ceramisti e di imprenditori promosse dalla sottocommissione.

In sintesi si può dire che vi è chi punta di più alla « qualità » intesa come rispetto rigoroso di tutte le caratteristiche formali e produttive fissate dalla tradizione, recuperando integralmente, ad esempio, le tecniche manuali; vi è poi chi pensa ad una garanzia applicabile solo a monotipi e a numeri limitati di pezzi di qualità; vi è ancora chi vorrebbe vincolare le singole aziende e botteghe che decidono di utilizzare la tutela apponendo alla propria produzione il contrassegno di origine controllata, producendo soltanto ceramiche garantite; vi sono invece altri che limitano il concetto di qualità al rispetto di una produzione che può anche essere — entro certi limiti — di serie pur senza scadere nella produzione di massa (il che non esclude, per esempio, l'accettazione di alcune tecniche di tipo più industriale che artigianale ormai entrate a pieno diritto, di fatto, nella lavorazione della ceramica d'arte largamente intesa) e ritengono che la stessa bottega possa produrre ceramiche garantite e ceramiche non garantite.

Se la Commissione avesse potuto compiere, come programmato, la visita ai maggiori centri di produzione della ceramica (il che mi auguro sia sempre possibile fare anche successivamente) si sarebbe resa conto di come fare per risolvere e capire meglio molti aspetti del problema in merito ai quali, forse, non si hanno ancora le idee chiare mentre un approfondimento sarebbe stato utile mediante, ripeto, un controllo da effettuarsi presso i centri più importanti.

Il testo legislativo portato all'attenzione degli onorevoli senatori parte dal disegno di

legge predisposto dal senatore Melandri e da altri appartenenti a diversi Gruppi della maggioranza, e rappresenta il risultato di modifiche anche rilevanti introdotte grazie ad un confronto approfondito e laborioso particolarmente con enti locali, associazioni ceramiche ed artigiane direttamente interessate, cui ha dato uno specifico contributo il Gruppo comunista.

Il testo elaborato dalla sottocommissione in maniera unitaria, per quanto riguarda il punto centrale del carattere della tutela, ribadisce una posizione realistica ed equilibrata che concepisce la tutela stessa solo come il primo passo per avviare un processo di riqualificazione, valorizzazione ed espansione anche della produzione dei centri tradizionali della ceramica d'arte che, in concreto, si svilupperà sulla base delle scelte, degli orientamenti e delle esperienze dei produttori stessi e delle comunità in cui essi operano.

La tutela è quindi definita dall'articolo 2 del provvedimento, che ha avuto una formulazione finale più sobria e puntuale, come garanzia che il prodotto è fabbricato nell'area in cui ogni specifica produzione è sorta e si è mantenuta e corrisponde ai caratteri formali e tecnici definiti da quella tradizione o che a essa si collegano.

La tutela quindi garantisce l'origine del prodotto che implica uno *standard* minimo di qualità, ma non rappresenta una vera garanzia del livello qualitativo.

L'ulteriore qualificazione dei prodotti in questa prima fase (siamo al primo provvedimento di tutela) è infatti lasciata alla libera iniziativa e potrà dar luogo, come già dà luogo ora, a garanzie di qualità aziendali o consortili di carattere prevalentemente privatistico come quelle sperimentate a Faenza, o a Murano per il vetro.

Questo che sarà il primo provvedimento di tutela della ceramica d'arte non si propone di garantire legislativamente i diversi e superiori livelli della produzione ceramica, ma solo la qualità minima indispensabile legata all'origine della tradizione.

La seconda questione rilevante riguarda la titolarità della tutela. Preliminarmente, è sembrata accettabile la tesi secondo la quale

la tutela delle denominazioni d'origine non rientra nella primaria competenza regionale, sebbene in tale competenza ricadano le materie del turismo e dell'artigianato e per quanto siano state trasferite alle Regioni (come evidenziato nel parere della 1ª Commissione) dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 le attività attinenti alla produzione di beni e alla tutela delle imprese artigiane: attinenti quindi (è da sottolineare) non alla tutela dell'origine e qualità della produzione, bensì alla tutela delle aziende stesse e del loro sviluppo.

Un'altra strada avrebbe potuto essere anche quella di predisporre una legge-quadro come è stato fatto, ad esempio, dalla Regione Umbria, lasciando di fatto ad ogni singola Regione la titolarità della tutela.

La sottocommissione ha seguito un altro indirizzo non discostandosi per questo punto dalla *ratio* del testo Melandri soprattutto per una ragione di merito, considerando cioè l'opportunità che i criteri della tutela sulla origine e sulle caratteristiche specifiche di una produzione come quella della ceramica d'arte, avente una valenza insieme culturale-produttivo-commerciale, presentino un carattere di relativa omogeneità ed assumano quindi una piena autorevolezza per così dire *erga omnes* sia sul mercato nazionale che su quello internazionale.

D'altra parte, dato il carattere non rigido ma esclusivo in cui dovrebbe svilupparsi la concreta attuazione della tutela, per la diversità delle esperienze culturali e produttive tradizionali in atto nei singoli centri di produzione ceramica, e considerati anche gli stessi contesti socio-economico-regionali diversi in cui si trova ognuna delle aree ceramiche, si è alla fine approdati ad una soluzione che sembra contemperare insieme queste diverse ed in parte contrastanti esigenze.

Un organo centrale, il Consiglio nazionale ceramico, ha la titolarità della tutela per tre aspetti fondamentali: primo, definisce l'ambito territoriale delle zone di affermata produzione ceramica; secondo, riconosce ad ogni zona il diritto di usare il marchio di garanzia della denominazione di origine attraverso l'approvazione del disciplinare di pro-

duzione di ciascuna zona che definisce i caratteri fondamentali stilistici, tecnici e fisici di ogni specifica tradizione ceramica; terzo, designa i componenti dei Comitati di disciplinare che in ogni singola zona devono assicurare l'amministrazione della tutela attraverso la verifica ed il successivo controllo del rispetto delle condizioni previste dal disciplinare da parte delle aziende che chiedono di utilizzare la tutela per i propri prodotti ceramici.

È da sottolineare che per la prima di queste deliberazioni devono essere consultati Regioni ed enti locali; per la terza, oltre alle Regioni ed ai comuni, devono essere sentite anche le organizzazioni ed associazioni economiche; la seconda deliberazione è invece assunta su proposta degli enti regionali e locali nonché delle associazioni e degli enti interessati alla tutela, dopo un confronto ed una verifica delle soluzioni proposte con gli stessi enti.

Inoltre il Consiglio nazionale è concepito non come un organismo centralistico e ministeriale. Esso è costituito solo per un terzo da componenti designati dai Ministeri più interessati; gli altri due terzi sono designati dai comuni e dalle associazioni dei produttori locali, con la direttiva che, attraverso opportune intese, i quattordici membri così designati realizzino la massima rappresentatività delle diverse zone interessate. Tutti devono essere esperti qualificati sotto il profilo artistico, o scientifico, o giuridico, e da ciò devono trarre la necessaria autorevolezza ed autonomia.

Inoltre il Consiglio è integrato, per tutto quanto riguarda le decisioni relative ad ogni singolo disciplinare, da altri tre rappresentanti delle Regioni e da due rappresentanti dei comuni interessati. Il Consiglio nazionale è stato concepito, quindi, come organismo autonomo per composizione, poteri e organizzazione, quale terreno di incontro, di confronto e di sintesi delle diverse esigenze e delle diverse componenti interessate alla tutela della produzione ceramica d'arte, la cui realtà è essenzialmente locale e regionale. E ci pare che tale soluzione di equilibrio sia anche quella che può trovare il migliore accoglimento da parte delle Regioni, le quali soven-

te avevano fatto una riserva di principio sul fatto che la tutela fosse lasciata alla potestà dello Stato, inteso come organismo centrale. Per questo, i poteri ministeriali sono stati limitati a incombenze prevalentemente formali: il Ministro presiede il Consiglio nazionale e ne propone formalmente la nomina al Presidente della Repubblica; così come nomina i Comitati di disciplinare (articolo 4) su designazione del Consiglio nazionale; emana per decreto il regolamento per il funzionamento dei Comitati di disciplinare (articolo 7) su proposta del Consiglio nazionale, che lo elabora; affida ai Consorzi volontari di produttori le funzioni che la legge consente siano loro delegate, ma su parere conforme della regione interessata. Resta fermo il potere del Ministro, invece, per la revoca della delega ai Consorzi volontari in caso d'inefficienza, tanto più in caso di scioglimento dei relativi consigli di amministrazione per irregolarità o mancata osservanza delle norme (articolo 9).

In questa ottica, appaiono a me opportune alcune modifiche, che sottopongo ai colleghi della Commissione, ma sotto un profilo del tutto coerente rispetto alle intese per cui spero che possano essere accolte. La più notevole riguarda l'articolo 11. Propongo di sostituire l'ultimo comma con il seguente testo: « Il Consiglio nazionale delibera le sue norme di organizzazione e di funzionamento e organizza il servizio di segreteria, in forza del personale che verrà comandato dal Ministero dell'industria.

Il Ministro dell'industria presiede il Consiglio nazionale; ne emana il regolamento con proprio decreto, su proposta del Consiglio nazionale ».

All'articolo 10, invece, è previsto che il Consiglio nazionale designa, sentite le Regioni, i componenti dei Comitati di disciplinare. Si tratta dei comitati locali, designati dal comitato nazionale sulla base, esclusivamente, di un parere degli interessati. A noi pare che bisognerebbe andare all'intesa, perchè si tratta di un organismo locale. Quanto meno, la formula che propongo è la seguente: « di norma d'intesa con le organizzazioni economiche maggiormente rappresentative delle regioni, degli enti locali e degli

enti economici interessati». Altrimenti, la nomina di un comitato locale, sulla base esclusivamente di un parere degli interessati, appare veramente, e in modo immotivato, troppo centralistica. Questo è un punto sul quale forse non ci eravamo abbastanza soffermati.

All'articolo 7, infine, si propone una formulazione più chiara alla lettera *b*). Infatti, il testo dice: « stabilisce le concrete modalità attuative in ordine a quanto previsto al precedente articolo 6 »; ciò significa che, in realtà, il Consiglio nazionale elabora il regolamento. Quindi, proponiamo di sostituire il testo della lettera *b*) con il seguente: « elabora il regolamento di cui all'articolo 6, secondo comma, che viene emanato entro un mese dal Ministro, su proposta del Consiglio nazionale, ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Una terza questione riguarda non più la titolarità della tutela quanto la amministrazione della tutela. Anche su questo punto, la sottocommissione ha innovato rispetto al testo iniziale, dopo i pareri avuti nel corso delle consultazioni. La gestione della tutela è assegnata ad un organismo locale pubblico — il Comitato di disciplinare, nominato su proposta del Consiglio nazionale —, e ciò per ogni zona di affermata tradizione ceramica, in base a determinati compiti: l'ammissione delle domande di iscrizione delle singole aziende, botteghe o dei singoli ceramisti al Registro degli operatori d'arte ceramica; l'autorizzazione ai singoli operatori iscritti di apporre sulle rispettive produzioni la scritta indelebile della denominazione di origine garantita. A questo proposito, vorrei fare una proposta formale — che forse sarebbe il caso di prendere in considerazione —, vale a dire di parlare di denominazione di origine garantita invece che di origine controllata; questo per evitare una confusione con la stessa formula usata per il vino.

Dicevo, dunque, che la gestione della tutela viene esercitata in base a questi compiti: l'autorizzazione alle iscrizioni, nelle forme indicate dal disciplinare; la vigilanza sul rispetto delle norme e delle caratteristiche del disciplinare per le produzioni che intendono fregiarsi della denominazio-

ne d'origine. Si è riconosciuta la opportunità che in questa funzione siano utilizzati e valorizzati quindi i consorzi di operatori per la tutela e la promozione della produzione ceramica, che in alcune regioni, come l'Emilia, sono fiorenti, efficienti ed organizzano la maggioranza degli operatori, mentre in altre regioni mancano, ma potrebbero svilupparsi.

Scartata, tuttavia, l'ipotesi iniziale dei consorzi obbligatori, si è prevista la possibilità della delega ai consorzi volontari, che rappresentino almeno il cinquanta per cento degli iscritti al Registro della zona, ma la si è limitata solo al terzo dei tre compiti (che ho ricordato prima) di competenza dei Comitati di disciplinare, cioè quello della vigilanza, anche attraverso incaricati aventi qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ma esclusivamente nei confronti dei soci iscritti al consorzio. In tal modo è stato ribadito il carattere pubblico dell'amministrazione della tutela, e si è rafforzata la garanzia di imparzialità, specie nelle regioni nelle quali l'esperienza dei consorzi non è ancora diffusa. A tale funzione pubblica l'associazionismo dei produttori può collaborare in un ambito preciso e a ben definite condizioni (che sono del resto presenti negli articoli 8 e 9), ed anche attraverso la presenza dei consorzi sopraindicati nei Comitati di disciplinare, in cui deve essere assicurata la loro rappresentanza, in base al quinto comma dell'articolo 4. Anche qui sembrano indispensabili, tuttavia, alcune lievi modifiche, perchè le norme siano pienamente rispondenti alla *ratio* legislativa. La prima modifica riguarda la composizione dei Comitati di disciplinare, che sono organismi che, ripeto, devono riflettere pienamente la specificità della produzione ceramica della zona. Si propone, quindi, che all'articolo 4, là dove si dice che « ciascun Comitato non potrà essere costituito da più di 15 componenti, in maggioranza designati dai comuni e dalle regioni interessate », si dica invece: « designati per i quattro quinti dai comuni e dalle regioni interessate ». Anche a questo riguardo, infatti, in base ad una riflessione ulteriore che abbiamo fatto, e tenuto conto delle richieste avanzate dagli interessati, a noi pare che un Comitato disciplinare locale, che ab-

bia ad esempio quindici membri, dei quali, mettiamo, tre esterni alla zona, abbia una rappresentanza sufficiente; però la maggior parte dei rappresentanti devono essere della zona stessa.

Sempre all'articolo 4, appare superfluo il parere delle Regioni, in quanto è già previsto in base all'articolo 10; quindi, si propone di sopprimere questo punto.

Infine, si propone una diversa definizione degli esperti facenti parte dei Comitati; a me sembra che sia sufficiente dire « qualificati », in quanto « altamente qualificati » non li abbiamo richiesti neppure per il Consiglio nazionale. Peraltro, sia all'articolo 4 che dove si parla degli esperti del Consiglio nazionale, porrei nell'elencazione prima gli esperti nel settore sotto il profilo tecnico-produttivo, poi artistico e infine storico-culturale, e non viceversa. Ma si tratta veramente di questioni del tutto formali.

La *ratio* complessiva del disegno di legge, che ho cercato di mettere in evidenza, ha trovato una definizione più corretta nell'articolo 1, dove appare chiaramente che la tutela è esercitata da un equilibrio di poteri insieme centrali e locali. A questo io tengo particolarmente; perciò, vorrei che le ulteriori modifiche da me proposte fossero accolte, proprio perchè vanno in questo senso e per far sì che alla Camera siano eliminate, nella maggior misura possibile, le difficoltà inerenti ad un ripensamento sulla opportunità o meno di accettare il principio — che abbiamo accettato — che l'esercizio della tutela sia competenza centrale; quindi per non tornare all'ipotesi — che potrebbe riaffiorare — di delegare alle Regioni la tutela stessa, con il risultato, a mio avviso negativo, che non avremmo più una omogeneità della tutela per tutte le ceramiche nazionali.

Dicevo, dunque, che la tutela è esercitata da un equilibrio di poteri centrali e locali, dove la difesa del preminente interesse pubblico si combina con la salvaguardia degli interessi individuali e aziendali, sia che ciò si concreti con il diritto degli enti locali ed economici a costituirsi parte civile nei giudizi per l'uso illegittimo della scritta, sia che si concreti nel diritto all'impugnativa dei

singoli operatori avverso le decisioni del Comitato di disciplinare.

Nonostante l'ultimo comma dell'articolo 12 indichi la volontà di accelerare le procedure di avvio degli organi cui è affidata la titolarità della tutela e della sua gestione, la conclusione dell'*iter* procedurale di primo avvio previsto dal testo rischia a mio parere di essere lunga. Sarebbe perciò forse il caso di esaminare la possibilità di accorciare alcuni tempi, di porre alcune scadenze in termini più stringenti.

Un'ultima osservazione riguarda il finanziamento del disegno di legge che, per la parte degli oneri che gravano sul bilancio statale, appare troppo modesto. Se la memoria non mi inganna, ricordo che nella proposta iniziale si parlava di 70 milioni, cifra che ora è stata ridotta a 30 milioni. Si tratta di una somma molto limitata, specialmente se si considera l'attività di primo avvio.

R E B E C C H I N I, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. I 30 milioni, però, sono riferiti solo al primo esercizio.

U R B A N I, *relatore alla Commissione*. Forse bisognerebbe esaminare la possibilità di introdurre una norma la quale dica che per gli anni successivi sarà fatto lo stanziamento in base alla legge finanziaria, consentendo con ciò l'aumento senza ricorrere ad altra legge.

Come ho detto, questo è il primo provvedimento di tutela della ceramica d'arte. La sua validità e la sua portata potranno essere verificate solo dall'esperienza. Esso, tuttavia, merita di essere approvato in quanto risponde ad una esigenza largamente sentita e perchè gli operatori interessati nella grande maggioranza lo richiedono con sollecitudine, anche al di là della diversità di posizione sulle singole soluzioni e proposte, a difesa di precise congiunture di mercato e a sostegno di un costume di autodisciplina dei produttori e di disciplina della produzione, che s'impone proprio a causa delle prospettive crescenti di espansione e di evoluzione del mercato.

10ª COMMISSIONE

30º RESOCONTO STEN. (12 maggio 1982)

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Urbani e lo invito a formalizzare per iscritto gli emendamenti preannunciati, in modo che la Commissione possa valutarli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MELANDRI. Credo di dover prendere la parola per un senso di gratitudine verso la Commissione e per dire, come proponente del disegno di legge, alcune cose che mi sembrano interessanti in relazione al lavoro svolto, in particolare, dalla sottocommissione.

Nel testo proposto dalla sottocommissione si ritrovano moltissimi elementi che non erano previsti nel disegno di legge che io ho presentato. E debbo dire esplicitamente che la sottocommissione è arrivata ad individuare un gruppo di soluzioni originali e interessanti dal punto di vista della semplicità estrema del meccanismo, dal punto di vista della sua probabile funzionalità nel concreto e dal punto di vista della sintesi raggiunta tra l'esigenza di attenersi sostanzialmente ad una legge-quadro e l'altra esigenza di individuare, nel contempo, alcune norme più precise, tenuto conto della competenza dello Stato in materia di tutela della denominazione d'origine. Problema, questo, che la Corte costituzionale ha risolto in maniera chiara in una vertenza tra lo Stato e la regione Trentino Alto Adige, allorchè la stessa Corte ha irrevocabilmente stabilito che quando si tratta di denominazione d'origine la competenza rimane dello Stato.

Per quanto riguarda la semplicità del funzionamento, in sostanza, il disegno di legge si regge su quattro strutture molto chiare: il Consiglio nazionale, il Comitato di disciplinare, il Registro e il disciplinare di produzione. Si tratta di quattro istituti introdotti e definiti, mi pare, con molta chiarezza, senza ombre che possano lasciare nell'equivoco o nell'ambiguo le soluzioni.

Dal punto di vista della sintesi raggiunta tra l'esigenza di una legge-quadro e l'esigenza di produrre alcune norme di funzionamento che non sono proprie della legge-quadro, il discorso si basa sulla riafferma-

zione esplicita che l'autorità di tutela ha la sua fonte primaria nello Stato centrale. Ciò, però, con una estrema larghezza di decentramento nel funzionamento dei meccanismi individuati e con un forte richiamo all'auto-gestione per quanto riguarda le categorie che sono immesse in maniera molto consistente all'interno dei diversi organi. Ricordo, infatti, che il Consiglio nazionale, per esempio, ha sette rappresentanti della categoria dei ceramisti, sette rappresentanti dei comuni di grande tradizione ceramica; così come all'interno del Comitato di disciplinare viene affermata una maggioranza, che avrei preferito fosse riferita ai « residenti » locali piuttosto che ai « rappresentanti » designati dagli enti locali. In sostanza, quindi, si fa largo ricorso all'auto-gestione e ad una salvaguardia delle competenze regionali per quanto riguarda tutto ciò che è stato attribuito alle Regioni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1976.

È per questo che nel testo formulato dalla sottocommissione, agli articoli 8 e 9 che riguardano i consorzi dei produttori, è stato introdotto — anche su richiesta della 1ª Commissione del Senato — il parere vincolante della Regione in ordine alla stessa idoneità dei consorzi ad assumere funzioni che sono di competenza direttamente statale. In sostanza, poichè in questo caso si trattava di attribuire dei compiti di competenza statale ad organismi che per il loro modo di funzionare non possono non essere sottoposti a diretta vigilanza delle Regioni, è stato introdotto il concetto della intesa obbligatoria, senza la quale le competenze non possono essere trasferite.

A proposito dell'insieme di questi compiti, ho parlato inizialmente di una originalità dal punto di vista della semplicità, della funzionalità e del tipo di sintesi raggiunto tra le diverse esigenze. Ricordo che si tratta di un disegno di legge che si trascina da tre legislature: sono ormai dieci anni che le categorie interessate chiedono che il problema trovi una sua definizione. E ricordo, peraltro, i contrasti che stanno insorgendo tra zona e zona, specialmente all'interno di una medesima regione, in ordine proprio

10ª COMMISSIONE

30º RESOCONTO STEN. (12 maggio 1982)

all'utilizzo delle forme, dei disegni, che viene fatto abusivamente da parte di una zona nei riguardi di un'altra, creando con ciò situazioni di dissidio e conflittualità che è bene chiarire attraverso meccanismi semplici ed efficaci.

D'altra parte, non bisogna dimenticare che l'andamento del mercato, che è totalmente positivo dal punto di vista del rapporto *import-export*, richiede che noi diamo al prodotto e al consumatore interno e specialmente esterno una disciplina di garanzia che ci consenta di presentarci sul mercato europeo, dove questo tipo di disciplina è già in parte andato avanti (in Francia e in Germania) e la Comunità economica europea, attraverso una apposita direttiva, sta cercando di estenderlo con riferimento a tutto il territorio comunitario. Quindi, anche dal punto di vista del consumatore estero, che ha quella importanza che tutti conosciamo (perchè in generale, poi, i centri di affermata produzione della ceramica sono anche centri di affermata tradizione turistica, nel senso che hanno una presenza di turisti anche esteri molto rilevante), è opportuno che l'insieme di tutte queste esigenze trovi adeguata risposta in una normativa.

Per queste considerazioni, non posso che esprimere parere favorevole ringraziando il Governo, la Commissione e la sottocommissione, in particolare, per il lavoro svolto, che ha portato a risultati considerevoli.

F O R M A . Farò solo qualche considerazione, perchè mi sembra che il senatore Melandri abbia già illustrato i principi che hanno ispirato la formulazione di questo testo sottopostoci dalla sottocommissione.

Debbo sottolineare anche le difficoltà di regolare questa materia, soprattutto per il suo carattere che non è sempre così definito e così semplice da poter dire: qui è artigianato artistico, là è arte, qui c'è l'artigiano, là c'è l'artista. Questa insufficiente definizione comporta notevoli difficoltà alla fine di creare una organizzazione; e nessuno può saperlo come chi vi parla, che per 20 anni ha tentato di organizzare gli artigiani della ceramica del suo paese in una

cooperativa di ceramisti senza mai riuscirci, proprio per il carattere di questi artisti artigiani o artigiani artisti, che ricordano un po' le difficoltà degli artisti che minacciavano di « buttare il Papa dalla cupola » se andava a disturbarli mentre lavoravano.

Ora, è da far presente che artigianato artistico significa creazione di un oggetto e che qualche volta facciamo male ad ignorare anche l'aspetto tecnico di questo tipo di artigianato. Creare una vernice, elaborare un certo trattamento di vernici, riprendere una *abat-jour* vecchio modo, è arte ma è anche tecnica. E sovente è tecnica gelosamente custodita da colui che ha fatto la sua scoperta, che poi non è solo scoperta di materia, ma anche di varie formule e artifici. L'ingegno della persona che attua queste cose, che poi valorizzano il nostro artigianato, è sovente pari alla ritrosia nel portare alla collettività, sia pure locale, quello che si è creato.

Faccio un esempio: nel mio paese, a Castellamonte, trent'anni fa si produceva un rosso particolare, noto come « rosso Lama ». Lama era un artista fiorentino che era venuto dalle nostre parti ed aveva creato un rosso con delle caratteristiche speciali. Egli non ha mai voluto dire ai suoi colleghi, tecnici dell'istituto, a quale temperatura fondesse i vari ingredienti. Poi è morto; una ditta toscana, produttrice di vernici, ha tentato invano di riprodurre quel rosso, ma purtroppo non vi è riuscita. Questo lo dico per specificare la difficoltà di creare un'organizzazione che invogli da una parte l'artista a portare al « calderone » del nostro artigianato e della nostra arte la sua capacità di produrre e che, nello stesso tempo, lo sappia accogliere ed attirare a queste cose.

Mi sembra che a questo si ispiri il disegno di legge in esame, anche se troverà difficoltà di applicazione. È indubbio che là dove l'artigianato meglio fioriva si sono insediati organismi di trasferimento dall'iniziativa individuale che veniva raccolta alla collettività dei giovani portati a questa attività, attraverso la creazione di istituti. Ma tra istituti e artigianato, nell'attuazione di tutto questo, non manca di nascere qualche difficoltà, per ora accresciuta dalla va-

10^a COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (12 maggio 1982)

lutazione degli organi centrali e non centrali.

Bisognerà esaminare con attenzione se, quando e come si potrà ottenere anche a scuola l'inserimento di coloro che sono oggi i raccoglitori, i conservatori e i perfezionatori delle tecniche formate negli anni, create nell'ambiente in cui gli artigiani sono cresciuti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

REBECCHINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo concorda con il provvedimento in esame perchè assicura una tutela ad un settore produttivo la cui produzione è valutabile in 200 miliardi di lire annui, in gran parte esportata; la stessa UNESCO aveva raccomandato al Governo di adottare in questo senso alcune normative che potessero salvaguardare questo patrimonio di grande rilevanza artistica.

Mi dichiaro pertanto favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo proposto dalla sottocommissione e spero che il provvedimento possa passare al più presto all'esame dell'altro ramo del Parlamento e diventare legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

La sottocommissione ha proposto un testo sostitutivo degli articoli.

Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbia luogo sulla base di tale testo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli nel testo proposto dalla sottocommissione:

Art. 1.

(Finalità della legge)

La tutela della denominazione di origine delle produzioni ceramiche d'arte, ai fini della difesa e della conservazione delle loro tradizionali caratteristiche artistiche e delle

relative tecniche di lavorazione e produzione, viene attuata dallo Stato attraverso:

a) il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica d'arte, di cui all'articolo 10 della presente legge;

b) i Comitati di disciplinare, di cui all'articolo 4 della presente legge;

c) le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

d) i Consorzi volontari fra creatori di ceramica d'arte delle zone di affermata tradizione ceramica.

E approvato.

Art. 2.

(Produzioni ceramiche tutelate)

Sono considerate ceramiche d'arte, ai fini della presente legge, le ceramiche prodotte nelle zone di affermata tradizione nella ceramica, secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone stesse o secondo innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendono ispirazione, avvio e qualificazione.

E approvato.

Art. 3.

(Registro degli operatori d'arte ceramica)

Ai fini della tutela di cui al precedente articolo 1, presso l'Albo delle imprese artigiane di ciascuna provincia interessata, è istituito il « Registro degli operatori d'arte ceramica », di seguito indicato con la parola « Registro ».

La richiesta di iscrizione al Registro può essere inoltrata da singoli operatori ceramici e da titolari o legali rappresentanti di imprese artigiane di produzione ceramica, per il tramite dei Comuni sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa.

L'iscrizione al Registro è autorizzata dai Comitati di cui al successivo articolo 4.

E approvato.

Art. 4.

(Comitati di disciplinare)

Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio nazionale ai sensi del punto 1) del successivo articolo 10, è costituito un Comitato di disciplinare, con sede presso il comune della zona interessata indicato dal Consiglio nazionale.

Il Comitato:

a) esamina le domande inoltrate e decide l'iscrizione dei richiedenti al Registro della provincia in cui viene svolta l'attività lavorativa;

b) svolge i compiti di cui all'articolo 6 della presente legge;

c) vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della ceramica d'arte della zona, garantendo la corrispondenza delle produzioni che intendono fregiarsi della denominazione d'origine di cui al successivo articolo 6, alle caratteristiche tecniche ed artistiche richieste dal Disciplinare medesimo.

I Comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale di cui all'articolo 10, entro tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare medesimo, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, e sono composti da esperti altamente qualificati in ordine agli aspetti storico-culturali, artistici, tecnici della disciplina ceramica.

Ciascun Comitato non potrà essere costituito da più di 15 componenti, in maggioranza designati dai comuni e dalle regioni interessate.

Va, altresì, assicurata la rappresentanza, nei Comitati, dei Consorzi, o enti di tutela ceramica operanti nelle singole zone, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla presente legge, i Comi-

tati possono avvalersi degli istituti od organismi ritenuti idonei, e, in particolare, dei Consorzi od enti di cui ai successivi articoli 8 e 9, ove esistenti.

Ai componenti dei Comitati di disciplinare, ed agli enti incaricati dai medesimi formalmente autorizzati, è riconosciuta, nell'espletamento delle proprie funzioni, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

Essi potranno entrare liberamente nei locali di conservazione, esposizione e vendita dei prodotti, e le verifiche da essi condotte non potranno essere impedita.

Le decisioni del Comitato di disciplinare in ordine a quanto previsto dalla lettera c) del secondo comma sono impugnabili, da chi ne abbia interesse, presso il Consiglio nazionale, entro 60 giorni dalla comunicazione delle stesse.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Urbani due emendamenti. Il primo tende a sostituire, nel terzo comma, le parole: « altamente qualificati in ordine agli aspetti storico-culturali, artistici, tecnici della disciplina ceramica », con le seguenti: « qualificati nello specifico settore, sotto il profilo tecnico-produttivo, artistico e culturale ». Il secondo emendamento tende a sostituire nel quarto comma le parole: « in maggioranza designati dai comuni e dalle regioni interessate », con le altre: « designati per i quattro quinti dai comuni e dalle regioni interessate ».

URBANI, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti possono essere illustrati molto rapidamente. Il primo è relativo alla qualificazione degli esperti presenti nei Comitati di disciplinare e l'altro è relativo alla quota di componenti di tali Comitati, che deve essere designata dai comuni e dalle regioni interessate.

Vorrei aggiungere un particolare sul quale richiamerei l'attenzione del senatore Melandri. L'articolo 4 va coordinato con l'articolo 10. L'articolo 4 dice che i Comitati sono nominati dal Ministro, su designazione del Consiglio, sentite le regioni e i comuni interessati, e che i componenti sono designati in maggioranza dai comuni e dalle re-

10ª COMMISSIONE

30º RESOCONTO STEN. (12 maggio 1982)

gioni. Poi, all'articolo 10, si dice che essi sono designati dal Consiglio, sentite le Regioni e i comuni interessati.

M E L A N D R I . Possiamo togliere le parole: « sentite le Regioni e gli enti locali interessati ».

U R B A N I , *relatore alla Commissione.* Proporrei che la designazione fosse del Consiglio nazionale, ma solo formalmente, e per la parte di competenza fosse invece dei comuni e delle regioni. Per questo vorrei già preannunciare un emendamento all'articolo 10, inteso a sostituire, al punto 3), la parola « sentite » con le altre: « d'intesa con ».

La questione più importante, a mio avviso, è comunque quella della proporzionalità; quindi, al quarto comma dell'articolo 4, invece di: « in maggioranza designati », bisogna dire: « designati per i quattro quinti ».

C O L O M B O A M B R O G I O , *relatore alla Commissione.* Mi dichiaro favorevole al primo emendamento del senatore Urbani, mentre sono contrario al secondo perchè lasciando la parola « maggioranza » raggiungiamo già lo scopo di avere una formazione di questi Comitati che tenga conto della realtà locale. Siccome la componente di qualificazione ha una funzione di garanzia, è logico lasciare una proporzione che sia di minoranza, ma non possiamo annullarla con i quattro quinti.

U R B A N I , *relatore alla Commissione.* Pensiamo che si tratta dei Comitati locali che devono essere composti da persone della zona. Il proponente parlava di « residenti »; quindi questa preoccupazione esiste; allora, come possiamo superarla?

Facciamo il caso classico di Faenza e di Deruta dove certamente vi è già una grande maggioranza di designazione locale. Se esiste la preoccupazione della scelta, questa possiamo farla su una rosa di nomi; ma se il Comitato designa magari il 49 per cento dei componenti mi pare che sia in

contrasto con il nostro spirito. Su questo punto vorrei sentire l'opinione del proponente perchè la questione, a mio avviso, ci è un po' sfuggita.

F O R M A . Non vorrei che accogliendo quanto ci è stato suggerito, per quello che dicevo prima sul carattere individualistico e un po' schivo della parte migliore del nostro artigianato, finissimo per privilegiare la parte più organizzata, a danno della parte intellettuale, sovente schiva dalla partecipazione.

U R B A N I , *relatore alla Commissione.* Non sono gli enti economici o le organizzazioni a fare le designazioni, ma le regioni e i comuni.

R E B E C C H I N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo concorda con il relatore Colombo Ambrogio.

M E L A N D R I . Quello che interessa non è che siano designati dagli enti locali, ma che siano vicini alle località. Si potrebbe dire: « per i quattro quinti residenti nella regione e a maggioranza designati dagli enti locali ».

U R B A N I , *relatore alla Commissione.* Accolgo la soluzione del senatore Melandri. Vorrei fare una osservazione: temo che questa sia una norma che potrà creare questioni quando le Regioni esamineranno il testo perchè troveranno un elemento troppo centralistico.

C O L O M B O A M B R O G I O , *relatore alla Commissione.* Quando si lascia la designazione della maggioranza l'elemento non può essere centralistico.

U R B A N I , *relatore alla Commissione.* Si tratta di un comitato locale, quindi pregherei il relatore di accogliere l'emendamento del senatore Melandri.

M E L A N D R I . Non ho ancora formalizzato l'emendamento, il mio era un suggerimento.

10^a COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (12 maggio 1982)

Vorrei far osservare al senatore Urbani che nel quarto comma dell'articolo 4 c'è già scritto che i componenti sono, in maggioranza, designati dai comuni e dalle regioni interessate; quindi il parere delle regioni e degli enti locali, previsto nel terzo comma, costituisce un doppione che darebbe pesantezza al procedimento: mi parrebbe eccessivo sentire il parere delle regioni anche su quelli che non sono designati da loro.

COLOMBO AMBROGIO, *relatore alla Commissione*. Concordo con le osservazioni del senatore Melandri.

PRESIDENTE. Mi pare, quindi, che l'orientamento sia quello di respingere l'emendamento del senatore Urbani al quarto comma dell'articolo 4. Però, rimanendo la dizione: « in maggioranza designati dai comuni e dalle regioni interessate », vi è una proposta di sopprimere, al terzo comma, le parole: « sentite le Regioni e gli enti locali interessati ».

URBANI, *relatore alla Commissione*. Desidero dire qualcosa in relazione a quest'ultima proposta del senatore Melandri.

Sono d'accordo circa la soppressione delle parole: « sentite le Regioni e gli enti locali interessati », purchè questo abbia un significato diverso da quello esposto dal senatore Melandri. Deve essere precisato, cioè, che queste parole si eliminano in quanto — come ho detto — lo stesso parere delle Regioni e degli enti locali interessati è richiesto nell'articolo 10. Forse sarebbe più opportuno lasciare la richiesta di questo parere nell'articolo 10 eliminandola invece nell'articolo 4, dove mi sembra veramente sovrabbondante.

MELANDRI. Direi appunto di sopprimere la suddetta dizione in questo articolo.

URBANI, *relatore alla Commissione*. D'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti innanzitutto l'emendamento proposto dal senatore Melandri, tendente a sopprimere al terzo comma dell'articolo 4 le parole: « sentite le Regioni e gli enti locali interessati ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Urbani, tendente a sostituire, nel terzo comma, le parole: « altamente qualificati in ordine agli aspetti storico-culturali, artistici, tecnici della disciplina ceramica », con le altre: « qualificati nello specifico settore, sotto il profilo tecnico-produttivo, artistico e culturale ».

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Urbani tendente a sostituire il quarto comma con il seguente: « Ciascun Comitato non potrà essere costituito da più di 15 componenti, designati per i quattro quinti dai comuni e dalle regioni interessate ».

Non è approvato.

Metto allora ai voti il quarto comma nel testo proposto dalla sottocommissione.

È approvato.

Metto ai voti il quinto comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

URBANI, *relatore alla Commissione*. Vorrei proporre una correzione formale al comma sesto. In esso si dice: « , in particolare, dei Consorzi od enti, di cui ai successivi articoli 8 e 9 ». Ora, siccome si tratta della delicata questione dei poteri che avranno coloro che effettueranno le visite, proporrei di aggiungere, alla fine: « nei limiti di cui al successivo articolo 8 ». È un qualche cosa di più; però occorre tener conto che gli agenti dei Comitati hanno un certo potere, mentre gli agenti dei Consorzi hanno

10^a COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (12 maggio 1982)

unicamente un potere relativo alla vigilanza.

M E L A N D R I . L'aggiunta di queste parole, senatore Urbani, mi pare che complichino le cose.

U R B A N I , *relatore alla Commissione*. Non insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma sesto, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Per quanto concerne il comma settimo, ritengo che vada apportata una correzione formale. Propongo, pertanto, di sostituire le parole: « ed agli enti incaricati », con le altre: « e degli enti incaricati ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

È approvato.

Metto ai voti il settimo comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'ottavo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

M E L A N D R I . Un'altra correzione formale, signor Presidente, va apportata all'ultimo comma, dove per errore si parla della lettera *c*) anzichè della lettera *b*).

P R E S I D E N T E . D'accordo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Melandri, tendente a sostituire, nell'ultimo comma, la lettera: « *c* » con la lettera: « *b* ».

È approvato.

Metto ai voti l'ultimo comma nel testo emendato.

È approvato.

U R B A N I , *relatore alla Commissione*. Dichiaro l'astensione dei senatori del Gruppo comunista.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti nel suo insieme l'articolo 4 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 4.

(Comitati di disciplinare)

Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio nazionale ai sensi del punto 1) del successivo articolo 10, è costituito un Comitato di disciplinare, con sede presso il comune della zona interessata indicato dal Consiglio nazionale.

Il Comitato:

a) esamina le domande inoltrate e decide l'iscrizione dei richiedenti al Registro della provincia in cui viene svolta l'attività lavorativa;

b) svolge i compiti di cui all'articolo 6 della presente legge;

c) vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della ceramica d'arte della zona, garantendo la corrispondenza delle produzioni che intendono fregiarsi della denominazione d'origine di cui al successivo articolo 6, alle caratteristiche tecniche ed artistiche richieste dal Disciplinare medesimo.

I Comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale di cui all'articolo 10, entro tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare medesimo, e sono composti da esperti qualificati nello specifico settore, sotto il profilo tecnico-produttivo, artistico e culturale.

Ciascun Comitato non potrà essere costituito da più di 15 componenti, in maggioranza designati dai comuni e dalle regioni interessate.

Va, altresì, assicurata la rappresentanza, nei Comitati, dei Consorzi, o enti di tutela ceramica operanti nelle singole zone, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla presente legge, i Comitati possono avvalersi degli istituti od organismi ritenuti idonei, e, in particolare, dei Consorzi od enti, di cui ai successivi articoli 8 e 9, ove esistenti.

Ai componenti dei Comitati di disciplinare, e degli enti incaricati dai medesimi formalmente autorizzati, è riconosciuta, nell'espletamento delle proprie funzioni, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

Essi potranno entrare liberamente nei locali di conservazione, esposizione e vendita dei prodotti, e le verifiche da essi condotte non potranno essere impedito.

Le decisioni del Comitato di disciplinare in ordine a quanto previsto dalla lettera *b*) del secondo comma sono impugnabili, da chi ne abbia interesse, presso il Consiglio nazionale, entro 60 giorni dalla comunicazione delle stesse.

E approvato.

Art. 5.

(Disciplinare di produzione)

Il disciplinare di produzione della ceramica d'arte di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica d'arte di quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e loro provenienza.

Il disciplinare delimita, altresì, la zona o le zone di produzione, e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine del prodotto, nonché i criteri di valutazione, ai fini di cui al successivo articolo 6, di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.

Il disciplinare è definito ed approvato dal Consiglio nazionale di cui all'articolo 10,

dopo esperite le consultazioni e le verifiche ritenute necessarie od opportune, su proposta della Regione, degli enti locali, nonché di enti economici od organismi interessati al settore della ceramica d'arte della zona.

Esso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

E approvato.

Art. 6.

(Controllo della produzione)

Hanno diritto di apporre sulle rispettive produzioni la scritta: « *Comitato nazionale ceramico - Ceramica D.O.C. (ovvero: Denominazione di origine controllata) di (località) n. ...* », gli operatori iscritti al Registro di cui al precedente articolo 3 che siano stati autorizzati dal Comitato di disciplinare competente.

Il Comitato accerta la rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 7.

L'uso illegittimo della scritta è punito con l'ammenda da un minimo di 2 ad un massimo di 50 milioni di lire.

Potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo della scritta i Comitati di disciplinare, le Regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi od enti di tutela, le associazioni dei produttori ceramici.

U R B A N I , *relatore alla Commissione*. Mi pare, signor Presidente, che sarebbe più opportuno dire: « *D.O.G. (ovvero: Denominazione di origine garantita)* », anziché: « *D.O.C. (ovvero: Denominazione di origine controllata)* ». E questo per non avere un'altra sigla *D.O.C.*

C O L O M B O A M B R O G I O , *relatore alla Commissione*. Le ricordo, senatore Urbani, che in sede di sottocommissione sono state fatte una serie di considerazioni circa la opportunità della sigla *D.O.C.*

URBANI, *relatore alla Commissione*. Tuttavia, riflettendo su tale questione, mi è sembrato che sarebbe meglio non identificare la sigla D.O.C. della ceramica con quella del vino. Cioè mi sembra più pertinente parlare di denominazione di origine garantita.

PRESIDENTE. Consentitemi di esprimere sommessamente il mio parere. Ormai la sigla « D.O.C. » istintivamente dà l'idea di un marchio di garanzia, mentre, trovandoci di fronte alla sigla « D.O.G. » ci si dovrebbe interrogare circa il suo significato.

COLOMBO AMBROGIO, *relatore alla Commissione*. Questi sono stati gli argomenti che ci hanno indotto ad adottare tale soluzione.

MELANDRI. Signor Presidente, occorre apportare una correzione formale a questo articolo, cioè bisogna sostituire, nel primo comma, la parola: « Comitato » con l'altra: « Consiglio », dal momento che al successivo articolo 10 si parla di Consiglio nazionale ceramico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Melandri al primo comma, tendente a sostituire la parola: « Comitato », con l'altra: « Consiglio ».

E approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

E approvato.

Metto ai voti i commi secondo, terzo e quarto, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo insieme, con la modifica testè accolta.

E approvato.

Art. 7.

(Regolamento di attuazione)

Il Consiglio nazionale, entro sei mesi dal suo insediamento:

a) determina le modalità di formazione e funzionamento dei Registri e dei Comitati di disciplinare;

b) stabilisce le concrete modalità attuative in ordine a quanto previsto dal precedente articolo 6.

Il regolamento è emanato dal Ministro, con proprio decreto, ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alle spese di funzionamento dei Comitati di disciplinare, nonchè a quelle per la istituzione ed il funzionamento dei Registri provinciali degli operatori di ceramica d'arte, provvedono gli enti presso i quali hanno sede i Comitati e i Registri stessi.

MELANDRI. Signor Presidente, desidero fare un'osservazione di carattere formale, non sostanziale. Poichè nel secondo comma di quest'articolo si parla improvvisamente di regolamento, forse sarebbe opportuno dire: « Il regolamento di cui sopra... ».

URBANI, *relatore alla Commissione*. Poichè la lettera b) di questo articolo, in sostanza, prevede che il Consiglio nazionale elabori il regolamento, propongo di adottare, per tale lettera, la seguente dizione: « elabora il regolamento di cui all'articolo 6, secondo comma, che viene emanato, entro un mese, dal Ministro su proposta del Consiglio nazionale, ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

COLOMBO AMBROGIO, *relatore alla Commissione*. Io sono contrario a tale emendamento perchè ritengo che costituisca una complicazione notevole e che non si possa introdurre in un provvedimento un termine tanto ridotto quale quello di un mese.

10^a COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (12 maggio 1982)

U R B A N I , *relatore alla Commissione*. Si può essere contrari a tutto, desidero però far rilevare che questo, poi, implica un certo atteggiamento del mio Gruppo. Si può dire di no a tutto, ma allora il nostro atteggiamento cambia!

P R E S I D E N T E . Stiamo cercando, senatore Urbani, di formulare un testo che sia il migliore possibile.

U R B A N I , *relatore alla Commissione*. Il concetto è già implicito nella lettera *b*). Il mio emendamento costituisce soltanto una formulazione più precisa.

M E L A N D R I . Francamente, signor Presidente, non riesco a capire la materia di cui si discute. Della questione abbiamo parlato a lungo in sede di sottocommissione e abbiamo convenuto che meno di così, senatore Urbani, al Ministro non si può dare. Al Consiglio nazionale si danno sei mesi, ma al Ministro si dà il solo potere di fare un decreto dopo aver ricevuto il regolamento dal Consiglio nazionale.

U R B A N I , *relatore alla Commissione*. Si tratta, ripeto, di una questione formale. Dire alla lettera *b*) che il Consiglio « stabilisce le concrete modalità attuative in ordine a quanto previsto dal precedente articolo 6 » significa che il Consiglio fa il regolamento. Tanto vale, allora, dirlo esplicitamente. Si tratta di una questione di un certo rilievo.

P R E S I D E N T E . Invece di dire: « stabilisce le concrete modalità attuative... », si potrebbe dire: « elabora il regolamento ».

R E B E C C H I N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Devo dire, per la verità, che mi sembra assurdo che una cosa del genere debba essere stabilita in maniera così puntuale e così penetrante in un piccolo provvedimento di questa portata, contraddicen-

do l'indirizzo legislativo che da tutti i Gruppi si sostiene. La Commissione, naturalmente, potrà decidere come riterrà più opportuno; ma, ripeto, mi sembra una cosa assurda.

P R E S I D E N T E . A me pare che il concetto fondamentale sia che il regolamento deve essere emanato con un decreto del Governo e che per questa parte dell'articolo 7 non vi è contestazione. Nel suo emendamento il senatore Urbani introduce la novità che tale regolamento debba essere emanato entro un mese. Io vorrei capire il perchè si vuole stabilire questo termine, che potrebbe essere eccessivamente ristretto.

U R B A N I , *relatore alla Commissione*. Serve solo per accelerare le cose, dal momento che avremo una procedura che andrà avanti per un anno e mezzo. Ad ogni modo, possiamo anche togliere le parole: « entro un mese ».

P R E S I D E N T E . Resta allora da stabilire se è più opportuno dire: « elabora il regolamento », oppure: « stabilisce le concrete modalità attuative », nel senso che dà criteri orientativi. Forse si potrebbe dire: « elabora proposte di regolamento ».

U R B A N I , *relatore alla Commissione*. Per quanto concerne questo aspetto, signor Presidente, devo dire che vi è veramente una questione di principio, che io credevo definitivamente risolta. Invece non lo è e ne prendo atto. Desidero, tuttavia, spiegare le ragioni del mio emendamento, dopo di che la Commissione deciderà come riterrà più opportuno.

Ci siamo sforzati di dare a questo provvedimento il carattere di un potere autonomo, di creare un organismo che sia centrale ma che, in larga misura, sia in mano agli enti locali interessati. Vi è tutta una polemica, infatti, affinché questa materia non resti affidata al Governo ma, in un modo o in un altro, anche attraverso la delega, passi alle Regioni.

10ª COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (12 maggio 1982)

Questa *ratio* ci ha trovato d'accordo in sede di sottocommissione. In contrasto con questo indirizzo è rimasta la questione dei Comitati di disciplinare, riservati alle forze locali, e quella relativa al regolamento.

Ora, io ritengo che in relazione alla *ratio* che ispira il provvedimento sia sbagliato affermare che il regolamento del Comitato locale e quello del Consiglio nazionale debbano essere elaborati dal Ministro e non da questi stessi organi, i quali poi li danno al Ministro, che provvede ad emanarli. Se i regolamenti non vanno bene, il Ministro può proporre delle modifiche. Pertanto, non verrebbe meno la dialettica tra i vari poteri. Se queste mie motivazioni, però, non sono condivise, vuol dire che c'è un dissenso evidente.

COLOMBO AMBROGIO, *relatore alla Commissione*. Ma non inventiamo i dissensi!

URBANI, *relatore alla Commissione*. Vi è, invece, un dissenso chiaro che peserà sull'*iter* successivo del provvedimento. È di questo che io mi sono preoccupato. Tale soluzione, infatti, l'abbiamo adottata senza un pieno accordo con le Regioni. L'intento della mia parte politica è solo quello di far sì che il provvedimento sia chiaro ed è appunto per questo che insisto sul mio emendamento.

REBECCHINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero far presente che il Governo ritiene assurdo — sottolineo questo termine, che motiverò — che una normativa regolamentare relativa ad un organismo, non volta a regolare la vita interna dell'organismo ma sul piano della legislazione nazionale, debba essere emanata da un Ministro della Repubblica come atto dovuto.

URBANI, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un regolamento interno di attuazione delle relative norme.

REBECCHINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ripeto, il Governo è contrario al tipo di rapporto che si propone di istaurare tra Consiglio nazionale e Ministero.

PRESIDENTE. Vorrei fare una proposta: al punto *b*) dell'articolo 7 (proprio per chiarire che vi è un regolamento che viene elaborato dal Consiglio nazionale e decretato dal Ministero) si potrebbe dire: « elabora la proposta di regolamento in ordine a quanto previsto dal precedente articolo 6 », aggiungendo di seguito: « Il regolamento è emanato dal Ministro, con proprio decreto, ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ». In tal modo il comma successivo verrebbe incorporato nell'emendamento proposto al punto *b*) medesimo.

URBANI, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro d'accordo con questa soluzione proposta dal presidente Gualtieri e ritiro, di conseguenza, il mio emendamento al punto *b*) dell'articolo 7.

REBECCHINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è favorevole a tale soluzione.

COLOMBO AMBROGIO, *relatore alla Commissione*. Condivido anch'io la proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me proposto, tendente a sostituire il punto *b*) dell'articolo 7 con il seguente: « *b*) elabora la proposta di regolamento in ordine a quanto previsto dal precedente articolo 6. Il regolamento è emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 7 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 7.

(Regolamento di attuazione)

Il Consiglio nazionale, entro sei mesi dal suo insediamento:

a) determina le modalità di formazione e funzionamento dei Registri e dei Comitati di disciplinare;

b) elabora la proposta di regolamento in ordine a quanto previsto dal precedente articolo 6. Il regolamento è emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alle spese di funzionamento dei Comitati di disciplinare, nonché a quelle per la istituzione ed il funzionamento dei registri provinciali degli operatori di ceramica di arte, provvedono gli enti presso i quali hanno sede i Comitati e i registri stessi.

E approvato.

Art. 8.

(Consorti volontari)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere della Regione interessata, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica può affidare ai consorzi ed enti volontari per la tutela di produzioni ceramiche, i compiti di cui al precedente articolo 4, secondo comma, lettera c).

Le funzioni di cui sopra possono essere esercitate, da parte di ciascun consorzio od ente solo nei confronti degli associati, e possono essere conferite ai consorzi od enti i quali:

a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 50 per cento delle imprese di ceramiche d'arte della zona, iscritte al Registro di cui all'articolo 3;

b) siano retti da statuti che consentano, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio od ente degli operatori d'arte ceramica, iscritti al Registro stesso;

c) garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni affidate.

Gli incaricati dei consorzi od enti, formalmente notificati ai Comitati di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai membri dei Comitati stessi od ai loro incaricati, ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 4.

Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Consiglio nazionale ed alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

Consorti od enti cui sono affidate le funzioni di cui ai commi precedenti sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della Regione interessata. Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della Regione interessata.

U R B A N I, *relatore alla Commissione*. Desidero fare un'osservazione concernente l'opportunità, del resto segnalata anche a mezzo di una proposta scritta, che nelle funzioni relative alla vigilanza sui consorzi il Ministero agisca su parere conforme non solo della Regione interessata ma, ancor prima di questa, del Comitato di disciplinare interessato.

Mi sembra infatti giusto che sia innanzitutto tale Comitato ad esprimere un proprio parere in proposito e, pertanto, farei riferimento, nell'articolo 8, ad un parere della Regione interessata e del Comitato di disciplinare, oppure del Comitato e non della Regione. Personalmente, sarei addirittura favorevole a questa ultima soluzione.

M E L A N D R I. Il parere della Regione è stato espressamente richiesto nel parere sul disegno di legge formulato dalla 1^a Commissione.

10ª COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (12 maggio 1982)

U R B A N I , *relatore alla Commissione*. Ripeto, sono favorevole anche ai due pareri.

F R A C A S S I . Al primo comma dell'articolo 8 si parla di « conforme parere ». Se adottiamo la soluzione proposta dal senatore Urbani metteremo, secondo me, i Comitati di disciplinare nell'impossibilità di funzionare .

M E L A N D R I . Potremmo, al limite, richiedere il parere di tutti e due gli organismi non facendo però riferimento ad un « conforme » parere.

Mi rendo conto delle ragioni che spingono il senatore Urbani a sostenere la sua tesi; egli si domanda infatti se i consorzi di promozione e valorizzazione ceramica sono idonei a fare quello che dovrebbero fare i Comitati di disciplinare.

Potremo dunque sentire anche questi a patto, però, che non si parli di due « conformi » pareri.

P R E S I D E N T E . Potremo dire: « sentite le Regioni ed i Comitati ».

U R B A N I , *relatore alla Commissione*. Direi di no; infatti, proprio per le ragioni costituzionali cui prima si accennava, è necessario il parere « conforme » della Regione e soltanto il parere semplice del Comitato di disciplinare.

Comunque, signor Presidente, chiedo che la mia proposta sia posta ai voti. Formalmente, propongo di far riferimento ad un conforme parere della Regione interessata e di sentire il parere del Comitato di disciplinare.

F R A C A S S I . Sono contrario a questa soluzione.

C O L O M B O A M B R O G I O , *relatore alla Commissione*. Sono anche io dello stesso parere.

R E B E C C H I N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è contrario all'introduzione del secondo parere e favorevole,

quindi, al testo dell'articolo 8 elaborato dalla sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Urbani, tendente ad aggiungere, al primo comma dell'articolo 8, dopo le parole: « Regione interessata », le altre: « e sentito il parere del Comitato di disciplinare ».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo proposto dalla sottocommissione.

È approvato.

Art. 9.

(Riconoscimento dei consorzi volontari)

La richiesta per ottenere l'incarico di espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo, preventivamente pubblicata sul foglio annunci legali della provincia a cura e spesa del consorzio od ente interessato, deve essere avanzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata dai seguenti documenti:

- 1) elenco dei soci e relativa certificazione dell'ente presso il quale ha sede il Registro, comprovante l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3;
- 2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio od ente;
- 3) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio od ente e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Regione interessata, l'incarico riconosciuto ai consorzi od enti, ai sensi del precedente articolo 8, è revocato quando il numero dei soci si riduca al disotto dei limiti stabiliti dal medesimo articolo 8, secondo comma.

La revoca dell'incarico può essere altresì disposta quando risulti che l'esercizio

delle funzioni di vigilanza non è svolto im-
parzialmente o quando il funzionamento dei
consorzi od enti si dimostri irregolare o
comunque insufficiente, con pregiudizio per
l'assolvimento dell'incarico ricevuto.

I consigli di amministrazione dei con-
sorzi od enti incaricati dello svolgimento
delle funzioni di cui all'articolo 8 possono
essere sciolti, con decreto del Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato,
previo parere della Regione interessata,
quando richiamati all'osservanza degli obbli-
ghi derivanti da disposizioni legislative, re-
golamentari e statutarie, persistano nel vio-
larle.

Con lo stesso decreto, la gestione straor-
dinaria del consorzio od ente è affidata ad
un commissario, il quale provvede entro
tre mesi a convocare l'assemblea dei soci
per la nomina del nuovo consiglio di am-
ministrazione.

E approvato.

Art. 10.

(Istituzione e compiti del Consiglio nazionale)

È costituito il Consiglio nazionale della
ceramica d'arte, denominato « Consiglio na-
zionale ceramico », con il compito di tute-
lare e valorizzare il patrimonio storico e
culturale della ceramica d'arte italiana.

Il Consiglio:

1) individua, entro un anno dal suo
insediamento, previa consultazione con le
Regioni e con gli enti locali interessati, le
zone del territorio nazionale nelle quali è
in atto una affermata produzione di cera-
mica d'arte, rispondente alle caratteristiche
di cui all'articolo 2;

2) definisce ed approva il disciplinare
di produzione della ceramica d'arte di cia-
scuna zona individuata, indicando il comu-
ne presso il quale avrà sede il comitato di
disciplinare;

3) designa, sentite le Regioni e gli enti
locali ed economici interessati, nonchè le

organizzazioni ceramiche maggiormente rap-
presentative, i componenti dei comitati di
disciplinare di cui al precedente articolo 4;

4) apporta, quando ne riscontri l'op-
portunità, le variazioni e gli aggiornamenti
dei disciplinari di produzione, con la pro-
cedura adottata per la formazione degli
stessi;

5) esamina i ricorsi di cui all'articolo 4
e adotta le decisioni ritenute opportune;

6) vigila sull'applicazione della presente
legge e sull'osservanza dei disciplinari di
produzione;

7) collabora alle iniziative di studio e
promozionali dirette a conseguire il miglio-
ramento della ceramica d'arte e una più estesa
divulgazione delle produzioni tutelate;

8) concorre, in Italia e all'estero, a tu-
telare la ceramica d'arte italiana, opportu-
namente coordinando la propria azione con
quella delle Regioni, dello Stato, dei Con-
sorzi od enti ceramici e di ogni altro ente
od organismo interessato;

9) svolge gli altri compiti che vengano
ad esso affidati, per il migliore raggiungimen-
to delle sue finalità istituzionali.

Per lo svolgimento delle sue attribuzioni,
il Consiglio effettua le indagini che ritiene
opportune, ivi compresa l'audizione degli
interessati, anche assistiti dai rispettivi con-
sultenti tecnici.

U R B A N I , *relatore alla Commissione.*
Per il punto 3) di tale articolo si porrebbe la
stessa questione di cui all'articolo 4; in
relazione a quanto stabilito per tale artico-
lo, ritengo precluso l'emendamento che in-
tendevo proporre.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun al-
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar-
ticolo 10 di cui ho dato lettura.

E approvato.

Art. 11.

(Composizione del Consiglio)

Il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica d'arte è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Esso dura in carica cinque anni ed è così composto:

a) sette membri in rappresentanza degli organi centrali dello Stato, di cui:

due membri in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

due membri in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

un membro in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) sette membri in rappresentanza dei produttori di ceramica d'arte, scelti su rose di nomi formate dalle associazioni dei produttori ceramici, maggiormente rappresentative in campo nazionale;

c) sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, di cui sei scelti su rose di nomi formate dalla Associazione nazionale comuni italiani, e uno, in rappresentanza dei comuni montani di affermata tradizione ceramica, scelto su una terna di nomi formata dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM).

Nella scelta dei membri di cui alle lettere b) e c) dovrà tenersi conto della esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica.

Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui ai punti 2 e 4 del precedente articolo 10, partecipano altresì, con voto

deliberativo, tre rappresentanti della o delle Regioni sul cui territorio è ubicata la zona di affermata tradizione ceramica di cui si tratta, nonché due rappresentanti del o dei Comuni della zona stessa.

Sui ricorsi di cui al punto 5 il Consiglio decide previo parere delle Regioni e del Comune sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa.

I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore, sotto il profilo artistico, scientifico e giuridico.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le norme di organizzazione e di funzionamento e provvede allo svolgimento delle funzioni di segreteria.

U R B A N I , *relatore alla Commissione.* A tale articolo avevo intenzione di presentare un emendamento che, tuttavia, ritiro dal momento che la Commissione si è già espressa sfavorevolmente sull'emendamento all'articolo 7, per quanto concerne il regolamento emanato dal Ministro.

C O L O M B O A M B R O G I O , *relatore alla Commissione.* Penso che questo emendamento debba essere ritirato in quanto superato.

U R B A N I , *relatore alla Commissione.* Non è affatto superato! Poiché abbiamo deciso in merito al regolamento dei Comitati di disciplinare; in questo caso si tratta invece del regolamento del Consiglio nazionale per la tutela della ceramica d'arte. Si tratta dunque di due materie diverse; ma, considerando che la Commissione è stata contraria nel primo caso, ho buone ragioni per ritenere che lo sarebbe anche ora; per cui ritengo preferibile non presentare questo emendamento all'articolo 11.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11, di cui ho dato lettura.

È approvato.

Art. 12.

(Finanziamento)

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, valutato in lire 30 milioni si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Finanziamento dei partiti politici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le spese sostenute dai componenti del Consiglio per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto, sono a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alla loro designazione.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge anche qualora la composizione risulti incompleta, semprechè sia stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

L'articolo concerne il finanziamento del disegno di legge: ritengo sia utile prevedere in esso anche il finanziamento per gli anni successivi al 1982, per non correre il rischio di tornarci sopra a breve termine. Pertanto, o stabiliamo all'articolo 12 che all'onere derivante dall'applicazione del provvedimento si provvede con 80 milioni all'anno, oppure dobbiamo far riferimento alla legge finanziaria.

Dobbiamo tuttavia tener presente che quest'anno la legge finanziaria ha avuto la tendenza ad ingolfarsi di tutte queste cose e che poi, quando è andata alla Camera, è stata falciata: basti pensare a quello che è successo nel campo dell'edilizia giudiziaria. Quindi io avrei dei dubbi su un rinvio alla legge finanziaria: forse sarebbe preferibile dire che ogni anno questo disegno di legge avrà un suo finanziamento.

R E B E C C H I N I, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Per questo bisogna sentire il Tesoro.

U R B A N I, relatore alla Commissione. Per questo e soltanto per questo si può rimandare, magari a domani.

M E L A N D R I. Io avevo formulato un articolo, relativo anche agli anni 1983, 1984 e 1985, che la Commissione bilancio ha tagliato. In effetti, l'iter di questo provvedimento sostanzialmente funzionerà in questo modo; nel 1982 ci saranno poche cose da fare, nel 1983 e nel 1984 il lavoro aumenterà perchè verranno individuate le trenta zone e quindi ci saranno sopraluoghi, disciplinari, inchieste, eccetera; poi la situazione ritornerà su binari molto normali, quindi sul livello di venti o trenta milioni l'anno (dipenderà dal valore della moneta). Ad ogni modo noi avevamo previsto un andamento della spesa in questi termini: 30 milioni per quest'anno, 80 milioni per il 1983 e il 1984, poi il ritorno ad una normalità di 30 milioni annui. Questo schema organizzativo della spesa in sede di 5^a Commissione non si è salvato e non riesco a capire per quale motivo.

P R E S I D E N T E. Se dicessimo che per le annualità seguenti si fa rinvio alla legge finanziaria potremmo superare la difficoltà. Pertanto l'emendamento che propongo suona così: « Lo stanziamento per gli esercizi successivi è determinato con la legge finanziaria ».

U R B A N I, relatore alla Commissione. Siamo d'accordo, con una precisazione: che si esamini se dal punto di vista della contabilità generale la formulazione sia corretta.

R E B E C C H I N I, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è d'accordo.

10ª COMMISSIONE

30º RESOCONTO STEN. (12 maggio 1982)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me proposto all'articolo 12, tendente ad inserire, dopo il secondo, il seguente comma aggiuntivo: « Lo stanziamento per gli esercizi successivi è determinato con la legge finanziaria ».

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Prima di passare alla votazione finale, propongo, a titolo di coordinamento, che le disposizioni relative alla prima costituzione e convocazione del Consiglio nazionale siano raggruppate, al termine dell'articolo 11. Pertanto, nel primo comma di tale articolo dovrebbero essere soppresse le parole: « entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge »; al termine dello stesso articolo, dovrebbero essere aggiunti due commi, il primo dei quali reciti: « La prima costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ». L'altro comma dovrebbe essere quello che, nel testo che abbiamo or ora votato, figura al termine dell'articolo 12.

Metto ai voti questa proposta di coordinamento.

E approvata.

Metto ora ai voti nel suo insieme il testo coordinato dell'articolo 11, di cui do lettura:

Art. 11.

(Composizione del Consiglio)

Il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica d'arte è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Esso dura in carica cinque anni ed è così composto:

a) sette membri in rappresentanza degli organi centrali dello Stato, di cui:

due membri in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

due membri in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

un membro in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) sette membri in rappresentanza dei produttori di ceramica d'arte, scelti su rose di nomi formate dalle associazioni dei produttori ceramici, maggiormente rappresentative in campo nazionale;

c) sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, di cui sei scelti su rose di nomi formate dalla Associazione nazionale comuni italiani, e uno in rappresentanza dei comuni montani di affermata tradizione ceramica, scelto su una terna di nomi formata dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM).

Nella scelta dei membri di cui alle lettere b) e c) dovrà tenersi conto della esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica.

Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui ai punti 2 e 4 del precedente articolo 10, partecipano altresì, con voto deliberativo, tra rappresentanti della o delle Regioni sul cui territorio è ubicata la zona di affermata tradizione ceramica di cui si tratta, nonchè due rappresentanti del o dei Comuni della zona stessa.

Sui ricorsi di cui al punto 5 il Consiglio decide previo parere delle Regioni e del Comune sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa.

I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello spe-

10ª COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (12 maggio 1982)

cifico settore, sotto il profilo artistico, scientifico e giuridico.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le norme di organizzazione e di funzionamento e provvede allo svolgimento delle funzioni di segreteria.

La prima costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge anche qualora la composizione risulti incompleta, semprechè sia stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

E approvato.

Metto ai voti nel suo insieme il testo coordinato dell'articolo 12, di cui do lettura:

Art. 12.

(Finanziamento)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, valutato in lire 30 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Finanziamento dei partiti politici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo stanziamento per gli esercizi successivi è determinato con la legge finanziaria.

Le spese sostenute dai componenti del Consiglio per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto, sono a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alla loro designazione.

E approvato.

Passiamo alla votazione finale.

U R B A N I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, il nostro Gruppo avrebbe preferito dare voto favorevole a questo disegno di legge anche perchè in sede di sottocommissione è stato compiuto un buon lavoro. Ci orientiamo ora invece nel senso dell'astensione. Ci asteniamo soprattutto perchè la maggioranza non ha valutato abbastanza, a nostro avviso, la utilità di introdurre in maniera più chiara una normativa che ci metta al riparo da ogni dubbio di aver mantenuto un centralismo non giustificato. La nostra astensione, quindi, è limitata a questo aspetto, con l'augurio che questa carenza non riapra la *querelle* che si è per tanto tempo tenuta in piedi tra le regioni che rivendicano un potere quasi esclusivo e quindi chiedono, se non il riconoscimento del potere primario, la delega dal Governo — il che farebbe saltare completamente la legge e il principio della omogeneità della garanzia per tutte le produzioni italiane — e lo Stato, il quale, secondo noi giustamente, ritiene in questo caso di dover privilegiare il momento unitario e centrale. Noi avevamo trovato la soluzione di un centralismo sostanzialmente gestito dai rappresentanti delle forze locali in una materia che non solo è locale, ma è diversa da zona a zona e si radica nel municipalismo più antico del nostro Paese e che in fondo è anche quello più giustificato. Per questo, sia pur con rammarico, ci asteniamo dalla votazione del provvedimento, pur esprimendo giudizio positivo per gran parte di esso.

P E T R O N I O . Ringrazio i colleghi che hanno lavorato in seno alla sottocommissione e che ci hanno sottoposto un testo che è stato sostanzialmente accettato dalla Commissione. Desidero fare una sola osservazione che si riferisce alla dichiarazione di voto del senatore Urbani. Si tratta di una dichiarazione che non entra tanto nel merito della questione, ma fa riferimento a un principio che è stato discusso in seno alla sottocommissione e tra questa e i rappresentanti delle regioni e dei comuni.

A me pareva che anche in questa direzione ci fosse non solo unitarietà di intenti, ma

anche un'articolazione di comportamenti tale da consentire di superare la preoccupazione del centralismo che secondo il mio Gruppo non esiste nel testo del disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare. La preoccupazione espressa dal senatore Urbani è eccessiva e gratifica gli altri Gruppi, almeno il mio, di una volontà accentratrice che non è nei fatti. Mi resta il rammarico **di non veder votato unitariamente un disegno di legge che invece merita unanimità di consensi.**

Il Gruppo socialista, comunque, esprime voto favorevole al provvedimento.

V E T T O R I . Mi pare che in chiusura si voglia ricercare del nominalismo che attenua, in sostanza, l'identità di vedute su un provvedimento che può essere considerato modesto, se vogliamo, ma che non ci esime dall'esprimere gratitudine ai relatori e a tutti i membri della sottocommissione per il lavoro che è stato svolto, anche con alcuni contatti esterni, per trovare uno strumento efficace. Questo strumento nasce, dobbiamo riconoscerlo, dopo dieci anni di incubazione e quindi non può essere perfetto; tuttavia ritengo che l'applicazione della legge possa avere quella giusta considerazione che qui è nata e che ha caratterizzato anche la volontà dei due relatori, ambedue tesi a portare a soluzione un problema che umiliava il Parlamento per l'impotenza a regolare una materia che altri paesi hanno da tempo regolamentato; una materia che è particolare nell'organizzazione della produzione nel nostro Paese e che ha bisogno di un ordinamento che impedisca le conflittualità e le contraddizioni cui ha fatto cenno il senatore Melandri.

Con questo apprezzamento nei confronti dei due relatori e dei colleghi che più si sono impegnati, a nome del Gruppo democristiano dichiaro di votare a favore del disegno di legge.

M E L A N D R I . Devo esprimere la mia soddisfazione per essere arrivati alla conclusione di questa così lunga vicenda. Non posso non esprimere sorpresa per questo atteggiamento che da ultimo è stato annun-

ciato dal senatore Urbani, tenuto conto che un solo emendamento proposto non è stato concordato: quello che riguarda la questione dei quattro quinti che nessuno dei comuni e dei ceramisti ci ha chiesto. Poichè su venti regioni una sola ha mantenuto, in una prima fase del dibattito e successivamente rinunciando a portare avanti il suo punto di vista, qualche perplessità, e poichè tutti i rappresentanti del comitato nazionale dei comuni ceramici hanno all'unanimità fatto le proposte che noi, all'unanimità, abbiamo accolto, mi sia consentito dire che non riusciamo a comprendere il perchè di questo improvviso cambiamento di posizione. Ma al di là di questa situazione, desidero sottolineare il merito del problema. Il Parlamento non può continuamente rimanere in bilico fra diverse esigenze che si esprimono in forma conflittuale da parte dei diversi portatori delle varie posizioni; deve dare una sua decisione ai problemi che sorgono. In questo caso la decisione del Parlamento è estremamente semplice, perchè già la Corte costituzionale ha chiaramente dato una direttiva che non è stata contestata, nè è contestabile, in ordine alla competenza per quel che riguarda la tutela del marchio, dell'origine, della qualità. Non può esistere alcuna normativa che all'improvviso venga meno a questo principio di carattere generale che la legislazione di altri settori ha già accolto, come ad esempio quella per le produzioni agricole e per ogni altra produzione: il comitato nazionale per la tutela dei marchi d'origine è nazionale, non è regionale.

Per quel che riguarda questo punto, il provvedimento, che io nell'intervento avevo definito « legge quadro » e, nello stesso tempo, « legge funzionale », in una individuazione, che a me pare semplice, efficace ed anche originale, dei meccanismi di incontro e di sintesi delle diverse componenti che vengono rigorosamente salvate, è stato possibile per la collaborazione di tutti, e soprattutto perchè su taluni punti la sottocommissione, prima, ed oggi la Commissione, hanno preso una determinata, precisa posizione. Tutto il resto è stato ampiamente affidato ai diretti operatori, responsabili e competenti. Non può essere

fatta obiezione, in alcun modo, per forme di centralismo o di centralizzazione. C'è, anzi, nel testo che è stato predisposto dalla sottocommissione, credo con il contributo determinante di tutti i suoi componenti, una felice sintesi dei diversi aspetti.

Ecco perchè io torno nuovamente ad esprimere soddisfazione, anche a nome degli operatori che in questo campo aspettano da tanto tempo questo tipo di disciplina, e mi auguro che questo provvedimento possa ottenere, oltre al consenso di questa Commissione, anche quello della Camera.

P R E S I D E N T E . Come Presidente della Commissione, voglio anzitutto esprimere il ringraziamento alla sottocommissione per il lavoro svolto e ai due relatori che hanno provveduto ad esaminare e a condurre in porto questo disegno di legge, che non considero piccolo o di scarsa importanza. Ritengo, al contrario, che sia un disegno di legge importante, che proviene da un percorso accidentato, durato dieci anni, e che oggi va in porto anche per l'unità che abbiamo dimostrato nel volerlo. Anche l'aver ottenuto di esaminarlo in sede deliberante, è stato possibile perchè tutti insieme abbiamo fatto presenti le necessità e le ragioni di questa procedura, più breve ma sempre di garanzia. Proprio per questi motivi, desidero esprimere la mia soddisfazione perchè la Commissione è giunta all'approvazione del provvedimento.

Mi si consenta, però, di fare un appello finale. Anch'io, come ha detto il collega Melandri poco fa, trovo una sproposizione fra quanto abbiamo esaminato oggi (ci sono sempre difformità fra le varie parti politiche, nè si può vincere tutti con il cento per cento delle proprie proposte), quindi fra il contenzioso che abbiamo avuto in questa seduta, ed il cambiamento di propositi, e quindi di voto, da parte del Gruppo comunista. Se bene ho memoria di quanto è accaduto, un solo emendamento (quello relativo ai quattro quinti) è stato formalmente respinto; per l'altro, quando ho proposto una soluzione di compromesso sulla formulazione dell'emendamento relativo al regolamento, il senatore Urbani ha accolto il mio

emendamento ed ha accettato di ritirare il suo. Intendo dire che avremmo più forza se ci presentassimo all'esterno — come del resto è stato fin dall'inizio — come la Commissione che ha approvato di comune accordo il disegno di legge. Anche perchè, volendo andare sui posti (io accolgo il primo invito del senatore Urbani), poichè non abbiamo affatto abbandonato il proposito di effettuare delle visite, di approfondire *in loco*, vorrei che fosse possibile svolgere questi approfondimenti non con una parte della Commissione che esprime astensione sul voto, che al Senato ha in pratica significato di voto contrario, perchè questo metterebbe le varie parti in difficoltà.

Pertanto, io faccio un appello affinché, di fronte a quella che è stata la sostanza della riunione di oggi, il Gruppo comunista voglia, se è possibile, rivedere la sua posizione, in quanto, e credo di poter parlare a nome di tutti i Gruppi, saremmo lieti se il provvedimento venisse approvato all'unanimità.

U R B A N I , relatore alla Commissione. Mi pare, signor Presidente, che lei abbia fatto una proposta precisa. Noi abbiamo motivato il nostro voto di astensione. La nostra astensione riguarda una questione ben precisa, ed è limitata a questa, che, al di là dei singoli emendamenti, ci sembrava fondata e che andasse nella direzione proposta dalla sottocommissione e dal relatore Colombo. La nostra astensione è motivata da questa contraddizione, che ci è sembrata verificarsi ed anche — mi si consenta — dal modo un po' sbrigativo in cui l'esigenza da noi prospettata non è stata accolta.

È un'astensione, quindi, esclusivamente limitata a questo punto.

Lei ora introduce una questione sulla quale io non avevo riflettuto, cioè che al Senato il voto di astensione assume significato di un voto contrario. Questo, a nostro avviso, è un fatto strettamente tecnico.

Comunque, per dimostrare che il nostro Gruppo non intende in alcun modo contraddire, con il suo voto, la sostanziale positività della legge, ritengo di poter dichiarare formalmente, perchè risulti a verbale, che

10^a COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (12 maggio 1982)

noi siamo favorevoli alla sostanza della legge e che la nostra astensione è limitata solo a quell'articolo. Se è possibile, vorremmo, appunto, esprimere voto favorevole sul disegno di legge e la nostra astensione su quello specifico articolo.

P R E S I D E N T E . Questo non è possibile, poichè siamo in sede di votazione finale.

U R B A N I , *relatore alla Commissione.* Io vorrei precisare che il nostro Gruppo esprime parere contrario su quel punto, ma parere favorevole sul disegno di legge. Que-

sto, signor Presidente, era lo spirito della mia dichiarazione. Il nostro voto sul disegno di legge è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI